

# Statuti dell'associazione CONCORDIA

del 15 giugno 2013

	Art.		
<b>I. Disposizioni generali</b>		<b>IV. Disposizioni finali e transitorie</b>	
Nome, forma giuridica, sede	1	Interpretazione degli statuti	33
Scopo	2	Scioglimento dell'associazione CONCORDIA	34
Raggio d'attività	3	Liquidazione	35
Comunicazioni	4	Entrata in vigore e disposizione transitoria	36
Designazioni	5		
		L'assemblea dei delegati dell'associazione CONCORDIA Assicurazione svizzera malattie e infortuni delibera in base all'art. 17 lett. d degli statuti del 23 giugno 2007:	
<b>II. Affiliazione</b>			
Inizio dell'affiliazione	6	<b>I. Disposizioni generali</b>	
Diritto di voto e di elezione	7	<b>1 Nome, forma giuridica, sede</b>	
Responsabilità personale	8	La CONCORDIA Assicurazione svizzera malattie e infortuni (CH-100.6.019.378-2), chiamata in seguito associazione CONCORDIA, è un'associazione con sede a Lucerna.	
Diritto sul patrimonio	9	<b>2 Scopo</b>	
Estinzione dell'affiliazione	10	2.1 L'associazione CONCORDIA offre e procura una protezione assicurativa contro le conseguenze economiche di malattia, maternità, infortunio e morte. Essa non persegue scopi lucrativi.	
Perdita dei diritti	11	2.2 L'associazione CONCORDIA può offrire assicurazioni per conto proprio o in collaborazioni con altre società d'assicurazione. Essa può fondare altre società d'assicurazione, partecipare ad altre o rilevarne delle altre.	
Mezzi e contributi dei membri	12	2.3 L'associazione CONCORDIA sostiene le azioni tendenti alla prevenzione di malattie e infortuni, come pure di invalidità e morte prematura.	
<b>III. Organizzazione</b>		<b>3 Raggio d'attività</b>	
<b>A. In generale</b>		Il raggio d'attività dell'associazione CONCORDIA comprende la Svizzera, le sue regioni limitrofe estere e il Principato del Liechtenstein.	
Organi dell'associazione CONCORDIA	13	<b>4 Comunicazioni</b>	
<b>B. Assemblea dei delegati</b>		Comunicazioni di ordine generale dell'associazione CONCORDIA vengono pubblicate in forma giuridicamente valida a mezzo di circolari o sulla rivista dei membri. La rivista dei membri è la rivista per i clienti della CONCORDIA Assicurazione svizzera malattie e infortuni SA e della CONCORDIA Assicurazioni SA.	
Composizione	14		
Convocazione	15		
Proposte	16		
Competenze	17		
Direzione dei dibattiti	18		
Validità delle deliberazioni	19		
Deliberazione	20		
<b>C. Rappresentanza cantonale</b>			
In generale	21		
Composizione	22		
Elezione	23		
Durata del mandato	24		
Competenze	25		
Conferenza centrale	26		
<b>D. Consiglio d'amministrazione</b>			
Composizione	27		
Durata del mandato	28		
Competenze	29		
<b>E. Organo di revisione</b>			
Elezione, durata del mandato	30		
Incombenze	31		
<b>F. Disposizioni comuni a tutti gli organi</b>			
Durata del mandato di tutti gli organi	32		

## **5 Designazioni**

- 5.1 La designazione scelta in questi statuti per indicare i singoli funzionari è valida per ambedue i sessi.
- 5.2 Il gruppo CONCORDIA è formato da società sulle quali l'associazione CONCORDIA esercita un controllo diretto o indiretto.

## **II. Affiliazione**

### **6 Inizio dell'affiliazione**

Diventa membro dell'associazione CONCORDIA ogni persona fisica domiciliata nel settore d'attività che stipula presso una società del gruppo CONCORDIA un'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie o un'assicurazione per spese di guarigione complementare all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (a eccezione dell'assicurazione vacanze e viaggi), purché essa non rifiuti espressamente l'affiliazione.

### **7 Diritto di voto e di elezione**

I membri dell'associazione CONCORDIA, a partire dal 18° anno d'età compiuto, hanno il diritto di voto e di elezione, attivo e passivo, nella circoscrizione elettorale ai sensi dell'art. 23.1.

### **8 Responsabilità personale**

La responsabilità personale dei membri per impegni dell'associazione CONCORDIA è esclusa.

### **9 Diritto sul patrimonio**

I membri non hanno nessun diritto sul patrimonio dell'associazione CONCORDIA.

### **10 Estinzione dell'affiliazione**

L'affiliazione si estingue automaticamente alla cessazione di tutte le assicurazioni menzionate all'art. 6 o in seguito alla dichiarazione d'uscita dell'affiliato.

### **11 Perdita dei diritti**

Dopo estinzione dell'affiliazione non sussistono pretese giuridiche nei confronti dell'associazione CONCORDIA.

### **12 Mezzi e contributi dei membri**

- 12.1 Le spese dell'associazione CONCORDIA sono coperte dagli utili provenienti dalle partecipazioni delle società che essa detiene e da contributi e donazioni di ogni tipo provenienti da persone private e pubbliche.
- 12.2 L'associazione CONCORDIA non riscuote alcun contributo dei membri.

## **III. Organizzazione**

### **A. In generale**

#### **13 Organi dell'associazione CONCORDIA**

Gli organi dell'associazione CONCORDIA sono:

- a) l'assemblea dei delegati
- b) la rappresentanza cantonale
- c) il consiglio d'amministrazione
- d) l'organo di revisione

### **B. Assemblea dei delegati**

#### **14 Composizione**

- 14.1 L'assemblea dei delegati è composta da 50 delegati, eletti dalle rappresentanze cantonali. Ogni delegato ha un voto.
- 14.2 Ogni cantone, semicantone (in seguito chiamato cantone) ed il Principato del Liechtenstein hanno diritto ad almeno un delegato.
- 14.3 Determinante per la ripartizione del numero dei delegati è l'effettivo dei membri nel cantone risp. nel Principato del Liechtenstein il 1° gennaio.
- 14.4 I delegati non possono avere un rapporto d'impiego presso l'associazione CONCORDIA o presso una società del gruppo CONCORDIA.

#### **15 Convocazione**

- 15.1 L'assemblea ordinaria dei delegati ha luogo ogni anno, di regola durante il primo semestre.
- 15.2 Un'assemblea straordinaria dei delegati è convocata su risoluzione dell'assemblea ordinaria dei delegati, del consiglio d'amministrazione, su proposta dell'organo di revisione o su richiesta scritta e motivata di almeno un quinto delle rappresentanze cantonali, che assieme rappresentano come minimo un quinto dei membri.
- 15.3 Luogo e data dell'assemblea ordinaria dei delegati vengono comunicati alle rappresentanze cantonali 180 giorni prima dello svolgimento.
- 15.4 L'assemblea ordinaria dei delegati è convocata dal consiglio d'amministrazione almeno 30 giorni prima della data fissata; quella straordinaria almeno 20 giorni prima. La convocazione deve contenere luogo, giorno e ora dell'assemblea e la lista delle trattande.
- 15.5 Il rapporto di gestione e il conto annuale, nonché il rapporto e la proposta dell'organo di revisione vengono inviati annualmente ai delegati e ai presidenti delle rappresentanze cantonali, al più tardi con la convocazione all'assemblea ordinaria dei delegati.

#### **16 Proposte**

- 16.1 Proposte rivolte all'assemblea dei delegati possono essere inoltrate dal consiglio d'amministrazione, dall'organo di revisione, dalle singole rappresentanze cantonali e dai delegati. Esse devono limitarsi alle competenze dell'assemblea dei delegati.

16.2 Proposte e proposte per candidature elettorali delle rappresentanze cantonali e dei delegati devono essere inoltrate per iscritto al consiglio d'amministrazione almeno 60 giorni prima della data dell'assemblea. Saranno portate a conoscenza delle rappresentanze cantonali e dei delegati assieme all'invito e alla presa di posizione del consiglio d'amministrazione.

## 17 Competenze

All'assemblea dei delegati competono:

- a) l'approvazione del rapporto di gestione, del conto annuale, nonché la presa d'atto del rapporto di revisione;
- b) la nomina e la revoca del presidente, dei consiglieri d'amministrazione e dell'organo di revisione;
- c) la delibera sulle proposte ai sensi dell'art. 16;
- d) la revisione degli statuti;
- e) lo scioglimento dell'associazione CONCORDIA conformemente all'art. 34 e all'art. 35.

## 18 Direzione dei dibattiti

Il presidente, in caso d'impedimento di quest'ultimo il vicepresidente, dirige i dibattiti.

## 19 Validità delle deliberazioni

L'assemblea dei delegati è in grado di deliberare, se è stata convocata conformemente agli statuti.

## 20 Deliberazioni

- 20.1 Le deliberazioni avvengono a maggioranza assoluta dei voti espressi, nel modo seguente:
  - a) per le proposte materiali a scrutinio palese, qualora la maggioranza dei voti espressi non esiga lo scrutinio segreto;
  - b) per le elezioni a scrutinio scritto e segreto. Se per la stessa carica è proposto solo un candidato, la maggioranza dei voti espressi può chiedere lo scrutinio palese.
- 20.2 Le proposte relative a oggetti non figuranti sulla lista delle trattande possono essere discusse, ma non si può deliberare su di esse.
- 20.3 Le deliberazioni prese dall'assemblea dei delegati devono essere pubblicate secondo l'art. 4.

## C. Rappresentanza cantonale

### 21 In generale

- 21.1 In ogni cantone e nel Principato del Liechtenstein esiste una rappresentanza cantonale o nazionale, denominata in questi statuti con il termine generale rappresentanza cantonale.
- 21.2 Il consiglio d'amministrazione, d'accordo con le rappresentanze cantonali interessate, può decretare che più cantoni abbiano una rappresentanza cantonale comune.

## 22 Composizione

- 22.1 La rappresentanza cantonale è composta da un presidente e da due a quattro altri membri. Essa si costituisce da sé.
- 22.2 Nel caso in cui una rappresentanza cantonale fosse competente per diversi cantoni, si dovrà provvedere affinché sia garantita un'adeguata rappresentanza dei singoli cantoni.

## 23 Elezione

- 23.1 Ogni cantone, e il Principato del Liechtenstein, costituiscono una circoscrizione elettorale. Rimane riservato l'art. 21.2.
- 23.2 Gli aventi diritto al voto nella circoscrizione elettorale secondo l'art. 7, eleggono i membri della rappresentanza cantonale.
- 23.3 Modalità e termini delle procedure elettorali verranno pubblicati sulla rivista dei membri insieme alle proposte elettorali delle rappresentanze cantonali, risp. del consiglio d'amministrazione.
- 23.4 I membri aventi diritto al voto all'interno della circoscrizione elettorale hanno la facoltà di sottoporre all'ufficio elettorale entro il termine previsto ulteriori proposte elettorali, che devono essere sottoscritte da almeno 50 aventi diritto al voto nell'ambito della circoscrizione elettorale.
- 23.5 Nel caso in cui nell'ambito di una circoscrizione elettorale il numero delle candidature elettorali proposte non superi quello dei membri della rappresentanza cantonale da eleggere, il consiglio d'amministrazione dichiara le persone proposte come tacitamente elette.
- 23.6 Nel caso in cui, nell'ambito di una circoscrizione elettorale il numero delle candidature elettorali proposte superi quello dei membri della rappresentanza cantonale da eleggere, le elezioni si effettueranno per corrispondenza. Si deciderà in base alla maggioranza dei voti ottenuti, a prescindere dalla percentuale di partecipazione al voto.
- 23.7 Il consiglio d'amministrazione disciplina le singole fasi delle elezioni in un regolamento elettorale.

## 24 Durata del mandato

- 24.1 I membri delle rappresentanze cantonali restano in carica per quattro anni. Una rielezione è possibile.
- 24.2 Qualora un membro della rappresentanza cantonale dovesse dimettersi nel corso del suo mandato, il consiglio d'amministrazione, su proposta della rappresentanza cantonale, nominerà un sostituto, fino alla scadenza della durata del mandato.

## 25 Competenze

- Alla rappresentanza cantonale competono:
- a) l'elezione di delegati all'assemblea dei delegati secondo l'art. 14;
  - b) le proposte di candidature per la rappresentanza cantonale e per il consiglio d'amministrazione;

- c) la presentazione di proposte all'assemblea dei delegati secondo l'art. 16;
- d) la discussione preliminare delle questioni da trattare all'assemblea dei delegati;
- e) le proposte per l'ordine del giorno della conferenza centrale;
- f) l'assunzione degli incarichi rappresentativi dell'associazione CONCORDIA a livello cantonale e comunale.

## **26 Conferenza centrale**

- 26.1 I presidenti delle rappresentanze cantonali costituiscono la conferenza centrale. Essa serve allo scambio di informazioni tra il consiglio d'amministrazione e le rappresentanze cantonali.
- 26.2 La conferenza centrale viene convocata dal consiglio d'amministrazione.

## **D. Consiglio d'amministrazione**

### **27 Composizione**

- 27.1 Il consiglio d'amministrazione è costituito da sette a nove membri. È composto dal presidente, dal vicepresidente e da cinque a sette consiglieri d'amministrazione.
- 27.2 I membri del consiglio d'amministrazione dell'associazione CONCORDIA non possono allo stesso tempo essere legati all'associazione CONCORDIA o ad una società del gruppo CONCORDIA da un rapporto di lavoro.
- 27.3 Il presidente viene eletto dall'assemblea dei delegati, per il resto il consiglio d'amministrazione si costituisce da sé.
- 27.4 I membri del consiglio d'amministrazione hanno firma collettiva a due.
- 27.5 I presidenti delle rappresentanze cantonali, che vengono eletti nel consiglio d'amministrazione, devono lasciare la carica precedente.

### **28 Durata del mandato**

- 28.1 Il consiglio d'amministrazione assume il mandato per un periodo di quattro anni. Esso ha inizio con l'elezione e termina il giorno dell'assemblea ordinaria dei delegati per l'ultimo anno d'esercizio.
- 28.2 La durata massima del mandato è di 16 anni. Se un membro del consiglio d'amministrazione viene eletto presidente, i precedenti anni di durata del mandato sono computati per metà.

### **29 Competenze**

- 29.1 Al consiglio d'amministrazione compete la direzione dell'associazione CONCORDIA.
- 29.2 In particolare compete al consiglio d'amministrazione:
  - a) la preparazione dell'assemblea dei delegati e l'esecuzione delle sue decisioni.
  - b) l'emanazione dei regolamenti necessari per la gestione dell'associazione e dell'attività commerciale,

nonché il controllo sull'osservanza di tali regolamenti e delle disposizioni preposte.

- c) la regolazione del diritto di firma per le persone al di fuori del consiglio d'amministrazione.
- d) la vigilanza sulla contabilità, la redazione del conto annuale, nonché la presa di decisioni relative al budget e agli investimenti importanti.
- e) la deliberazione riguardo a fusioni e partecipazioni strategiche.
- f) l'acquisto e la vendita di beni immobiliari.
- g) la designazione di rappresentanti in seno alle società di cui è azionaria l'associazione CONCORDIA.
- h) altri affari assegnati espressamente al consiglio d'amministrazione in questi statuti.
- 29.3 Il consiglio d'amministrazione è inoltre autorizzato a prendere decisioni in tutte le questioni non conferite o non riservate all'assemblea dei delegati.

## **E. Organo di revisione**

### **30 Elezione, durata del mandato**

L'assemblea dei delegati nomina per un periodo di due anni un organo di revisione esterno e indipendente che soddisfa le esigenze di diritto federale in materia. Una rielezione è possibile.

### **31 Incombenze**

- 31.1 L'organo di revisione verifica la contabilità e la gestione degli affari dell'associazione CONCORDIA. Le sue incombenze sono definite dal diritto federale.
- 31.2 In esecuzione della sua funzione di controllo l'organo di revisione redige:
  - a) i rapporti necessari all'attenzione del consiglio d'amministrazione dell'associazione CONCORDIA
  - b) il rapporto di revisione con proposta all'attenzione dell'assemblea dei delegati.
- 31.3 L'organo di revisione è presente all'assemblea dei delegati e fornisce le informazioni necessarie.

## **F. Disposizioni comuni a tutti gli organi**

### **32 Durata del mandato di tutti gli organi**

- 32.1 I membri di ogni organo dell'associazione CONCORDIA dovranno dimettersi dalle rispettive cariche con il compimento del loro 70° anno d'età.
- 32.2 Se i membri di organi dell'associazione CONCORDIA sono allo stesso tempo legati all'associazione CONCORDIA o ad una società del gruppo CONCORDIA da un rapporto di lavoro, il contratto lavorativo è determinante per la fine di questo rapporto di lavoro.

## IV. Disposizioni finali e transitorie

### 33 Interpretazione degli statuti

Gli statuti vengono pubblicati in lingua tedesca, francese ed italiana. In caso di divergenze causa le diverse possibilità d'interpretazione dei testi, fanno stato il testo e il senso della versione in lingua tedesca.

### 34 Scioglimento dell'associazione CONCORDIA

34.1 Lo scioglimento dell'associazione CONCORDIA può avvenire solo se almeno quattro quinti dei delegati sono presenti all'assemblea dei delegati e tre quarti dei delegati presenti si pronunciano a favore dello scioglimento.

34.2 Il verbale di queste trattative deve essere firmato dal presidente e dal protocollista.

### 35 Liquidazione

In caso di scioglimento dell'associazione CONCORDIA, la liquidazione deve essere eseguita dal consiglio d'amministrazione, a meno che tale incombenza non venga assegnata ad altre persone in seguito a una decisione dell'assemblea dei delegati.

### 36 Entrata in vigore e disposizione transitoria

36.1 I presenti statuti sono stati accettati dall'assemblea ordinaria dei delegati del 15 giugno 2013 a Lucerna. Essi entrano in vigore con effetto immediato e sostituiscono gli statuti precedenti del 23 giugno 2007.

36.2 Le affiliazioni che hanno avuto luogo prima dell'entrata in vigore sono riconosciute senza riserve. Le persone fisiche domiciliate nel settore d'attività che alla data dell'entrata in vigore dei presenti statuti beneficiano presso una società del gruppo CONCORDIA di un'assicurazione per spese di guarigione complementare all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (a eccezione dell'assicurazione vacanze e viaggi) diventano membri dell'associazione CONCORDIA a contare da tale data, purché esse non rifiutino espressamente l'affiliazione. Le rappresentanze cantonali elette per un mandato in virtù degli statuti finora in vigore rimangono in funzione sino al termine del mandato.

**Andreas Lauterburg**

Presidente  
dell'assemblea  
dei delegati

**Gabriele Streit**

Protocollista  
dell'assemblea  
dei delegati



Bundesplatz 15  
6002 Lucerna  
Telefono +41 41 228 01 11  
[www.concordia.ch](http://www.concordia.ch)  
[info@concordia.ch](mailto:info@concordia.ch)